



sottopone al Consiglio il seguente rapporto del Servizio Legale e del Servizio Personale:

Il Contratto collettivo di lavoro n. 45 quinquaginta 1944, le cui norme, pur dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, conservano efficacia ai sensi del D.L. n. 23 novembre 1944, n. 369, stabilisce, all'art. 21, che "il lavoro straordinario prestato dai dipendenti della Direzione Generale S.N.F. viene compensato" in ragione del 20% in più della retribuzione oraria per le prime 2 ore di retribuzione oraria, del 15% per le successive 3 linee; del 10% della quota "residua."

Con accordo del 23 aprile 1948, stipulato tra l'A.N.S.F. e la F.I.L.I.D.F., le retribuzioni furono aumentate del 10% a titolo di "maggiorazione speciale"; peraltro con "Dichiarazione delle parti", allegata al detto accordo, furono fissati con decorrenza dal 1° maggio 1948 i seguenti criteri di compenso del lavoro straordinario:

"a) - per ogni grado si assumerà la retribuzione oraria dovuta in base agli accordi attualmente esistenti;